

**AS1268 - COMUNE DI FIRENZE-CESSIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE IN FARMACIE FIORENTINE – AFAM S.P.A.**

Roma, 15 marzo 2016

Sindaco del Comune di Firenze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 in merito alla cessione delle azioni detenute dal Comune di Firenze nella società Farmacie Fiorentine – AFAM S.p.A. (di seguito anche AFAM), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende svolgere le seguenti considerazioni.

Alla luce della documentazione allegata alla richiesta di parere e delle informazioni fornite agli atti, l'Autorità ritiene che non siano ravvisabili, sotto il profilo concorrenziale, anche tenuto conto della normativa in materia di gestione delle farmacie comunali, motivi ostativi alla vendita totale o parziale della quota detenuta dal Comune di Firenze nella società Farmacie Fiorentine AFAM S.p.A., affidataria, fino al 2030, del servizio di gestione di ventuno farmacie comunali.

Si ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare che la gestione delle farmacie comunali (quali quelle su cui il Comune abbia esercitato il diritto di prelazione ex articolo 9 della legge n. 475/68), ove affidata ad un soggetto terzo rispetto all'amministrazione che ne è titolare, richiede che la scelta di quest'ultimo avvenga tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, che assicuri pari opportunità di partecipazione a tutti gli operatori potenzialmente interessati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi nazionali e comunitari in materia.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione da parte di Codesta Amministrazione e ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*